



Comune di Condro'

Provincia di Messina

COPIA

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE		
N. Settore : 52	Data emissione	11/07/2017
N. Generale: 158	Data esecutività	11/07/2017

OGGETTO: NOLEGGIO ESCAVATORE MECCANICO PER LA PULIZIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CANALICCHIO ANNO 2017.

CIG : Z9A1F51409	CUP:
------------------	------

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 3 del 03/07/2017 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Lavori Pubblici con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 dell'11/07/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata l'assegnazione di €. 983,58 oltre IVA al 22% per il noleggio a freddo di un miniescavatore marca HIMER mod. 30 vx per la durata di giorni 6 (sei), ed è stata demandata l'esecuzione di ogni atto consequenziale per l'affidamento della riparazione in oggetto al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;

CHE nel caso in oggetto, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

RILEVATO, pertanto, che per il servizio di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di processo di qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con

una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, comma 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisiti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla normativa;

ATTESO che:

la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 204/2010 (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7 comma 2 D.L. n. 52/2012 conv. in Legge n. 94/2012 e dal comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208);

la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

LETTO l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 che dispone: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)”*;

RILEVATO che i riferimenti alle norme del DPR n. 207/2010 sono a considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione;

CHE anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del MEPA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura / il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MEPA;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il **comma 1** che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

LETTO altresì il **comma 2** dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, prevede, nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro che possano avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e non attraverso le procedure ordinarie, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, in riferimento al noleggio di cui in oggetto, si ritiene opportuno affidare l'incarico alla ditta MOVITOWER s.a.s. di Gioacchino Torre, con sede operativa in Pace del Mela (ME) – Diramazione Viaria C – Zona Industriale Giammoro;

PRESO ATTO dell'indagine di mercato effettuata telefonicamente;

RITENUTO congruo, il preventivo fornito dalla Ditta MOVITOWER s.a.s. di Gioacchino Torre & C., con sede operativa in Pace del Mela (ME) – Diramazione Viaria C – Zona Industriale Giammoro;

VERIFICATA la professionalità ed idoneità della stessa Ditta a svolgere l'incarico per il noleggio a freddo di un miniescavatore marca HIMER mod. 30 vx per la durata di giorni 6 (sei),

CONSTATATA dunque l'effettiva convenienza economica, avendo, la Ditta scelta, che in passato ha fornito servizi a questo Ente con puntualità e professionalità;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, ed abbattendo i costi di trasporto scegliendo operatori economici presenti sul territorio locale, ancorché non presenti sul MEPA;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto consegue il fine di pulire l'alveo del torrente Canalicchio, per l'incolumità pubblica in caso di forti precipitazioni atmosferiche;
- il principio della tempestività viene assicurato perché con la presente non si dilatano senza obiettive ragioni i tempi della durata del procedimento;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato perché nell'indagine di mercato sono stati contattati diversi operatori operanti nel settore ;
- il principio della non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese;
- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi ed i criteri relativi all'acquisizione in economia del servizio sono:

lett. a) - **fine da perseguire**: rendere più regolare il deflusso delle acque meteoriche del Torrente Canalicchio;

lett. b) - **oggetto del contratto**:pulitura alveo torrente Canalicchio;

lett. c) - **forma del contratto**: sottoscrizione del contratto da parte del fornitore e del soggetto aggiudicatore;

lett. d) - **clausole essenziali**: condizioni del noleggio indicate nel contratto;

lett. e) - **scelta del contraente**: affidamento diretto ;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, tramite il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **Z9A1F51409** ;

VERIFICATO:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità e congruità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuti e regolamenti vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- Impegnare definitivamente la somma assegnata di € 983,58 oltre I.V.A. 22% con delibera di G.M. n. 65 dell'11.07.2017 per l'importo complessivo di € 1,200,00;
- Affidare il noleggio a freddo di un miniescavatore marca HIMER mod. 30 vx per la durata di giorni 6 (sei), alla Ditta MOVITOWER s.a.s. di Gioacchino Torre & C., con sede operativa in Pace del Mela (ME) – Diramazione Viaria C – Zona Industriale Giammoro;
- Stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 quanto segue:
il fine che il contratto intende perseguire è migliorare il deflusso delle acque meteoriche del torrente Canalicchio;
- l'oggetto del contratto è il noleggio a freddo di un miniescavatore marca HIMER mod. 30 vx per la durata di giorni 6 (sei),
- il contratto,verrà stipulato mediante sottoscrizione del fornitore e del soggetto aggiudicatore;
- dare atto che la somma complessiva di Euro 1200,00 (euro milleduecento/00), trova copertura all' ex cap. n. 2836 imp. n. 142/17 del Bilancio 2017 codice 2.05.99.99.999;
- dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di noleggio effettuato mediante affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a);
- dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 33/2013;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Resp.le Area Tecnico Manutentiva
F.to Geom. Antonino Fama'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e se ne attesta l'eventuale copertura finanziaria nella tabella sotto riportata.

TABELLA IMPEGNI - ACCERTAMENTI

Capitolo	Impegno/Accertamento	Importo	Data
2836	142	1.200,00	04/07/2017

TABELLA LIQUIDAZIONI

Impegno	Importo	Data

Lì, 11/07/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Carmelo Arico'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale dal _____ al _____
con il n° _____ - del Registro delle pubblicazioni.

Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione ai sensi della L.R 02/12/1991, n°44 é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Condro' il _____ per 15 giorni consecutivi.

Lì _____

F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Condro' 12/07/2017

Il Segretario Comunale